

**POLICY SINTETICA
ADOTTATA DA GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.
PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI**

1. **PREMESSA**

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che Gruppo Banca Leonardo S.p.A. ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi ed attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della Direttiva n. 2004/39/CE (di seguito la **"MiFID"**).

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse ha trovato attuazione nell'art. 21, comma 1-*bis* del D. Lgs. 24/2/1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il **"TUF"**) e negli artt. 23-28 e 37-40 del Regolamento congiunto emesso da CONSOB e Banca d'Italia, in esecuzione dell'art. 6, comma 2-*bis* TUF (di seguito il **"Regolamento Unico"**).

La normativa di riferimento sopra richiamata prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento ed accessori, o di una combinazione di tali servizi, l'intermediario:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quale si riportino i tipi di servizio e attività di investimento o accessori, le situazioni nelle quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Più in particolare, il presente documento si propone di illustrare in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura di Gruppo Banca Leonardo S.p.A. (di seguito la **"Capogruppo"**), tenuto conto delle circostanze connesse con la struttura, le attività ed i servizi prestati dalle società appartenenti al gruppo bancario Gruppo Banca Leonardo (di seguito, per brevità, il **"Gruppo"**), nonché le principali misure adottate nell'ambito del Gruppo al fine di prevenire i conflitti di interesse e di gestire quelle fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.

2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**

MiFID

art. 13 "Requisiti di organizzazione";
art. 18 "Conflitti di interesse";

Direttiva n. 2006/73/CE

considerando 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 32;
art. 21 "Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti";
art. 22 "Politica di gestione dei conflitti di interesse";
art. 23 "Registro dei servizi o delle attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli";
art. 25 "Requisiti di organizzazione supplementari applicabili nel caso in cui un'impresa produca e diffonda ricerca in materia di investimenti".

TUF

art. 21 "Criteri generali";

Regolamento Unico

Parte 3 "Conflitti di interesse":
art. 23 "Principi generali";
art. 24 "Conflitti di interesse rilevanti";
art. 25 "Politica di gestione dei conflitti di interesse";
art. 26 "Registro";
art. 28 "Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti"
Parte 5 "Società di Gestione del Risparmio e società di investimento a capitale variabile":
art. 37 "Principi generali";
art. 38 "Situazioni di conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR";
art. 39 "Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse";
art. 40 "Registro".

3. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida illustrate nel presente documento sono definite in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito del Gruppo, in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia ad altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle prescrizioni normative esterne ed interne al Gruppo.

Queste ultime, in particolare, si sostanziano in:

- **Documenti di Corporate Governance:** atti a descrivere la struttura di *corporate governance* della Banca, i meccanismi e le regole generali di funzionamento, coordinamento e controllo del Gruppo e delle singole Società. Rientra in tale categoria il **Codice Etico**, documento finalizzato a definire i valori e i principi etici nonché comportamentali a cui devono attenersi i componenti degli organi sociali, i dipendenti, i promotori finanziari e i collaboratori del Gruppo;
- **Regolamenti e Deleghe di Poteri:** atti a descrivere l'articolazione dei poteri e delle deleghe nonché le modalità di gestione di particolari ambiti operativi (es. rischi finanziari e creditizi);
- **Policy,** atte a stabilire principi e linee guida comportamentali vincolanti con riferimento alle specifiche tematiche trattate;
- **Procedure Operative,** volte a descrivere e disciplinare le attività in cui si articolano i processi aziendali, definendo nel dettaglio ruoli, responsabilità e presidi di controllo;
- **Ordini di Servizio e Comunicazioni Interne,** documenti a carattere prescrittivo o informativo riferiti ad ambiti circoscritti e di dettaglio.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente *policy* sarà debitamente comunicata al cliente e in ogni caso sarà a disposizione della clientela, nella versione aggiornata, nel sito internet www.bancaleonardo.com.

4. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Unico, si è in presenza di un conflitto di interesse quando la Capogruppo, un Soggetto Rilevante¹ o una persona avente un legame di controllo (diretto o indiretto) con la Capogruppo, si trovano in una delle seguenti situazioni:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Il Gruppo è un gruppo bancario internazionale con una struttura societaria polifunzionale ed integrata che si articola in:

- una **BANCA CAPOGRUPPO**, Gruppo Banca Leonardo S.p.A., autorizzata all'attività bancaria e alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori e che svolge le funzioni di controllo e di indirizzo strategico e di coordinamento;
- **SOCIETÀ PRODOTTO** specializzate nell'offerta di servizi di investimento ed accessori, quali la gestione collettiva del risparmio e l'*advisory*.

Per maggiori dettagli in merito alla struttura del Gruppo e ai servizi offerti, si veda il sito internet www.bancaleonardo.com.

¹ "Soggetto rilevante" è il soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario (*cf.* art. 2 Regolamento Unico).

Il Gruppo, al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse nell'accezione indicata dal precedente capitolo 4, in ottemperanza a quanto previsto dalla MiFID, dal TUF e dal Regolamento Unico, ha provveduto ad identificare i servizi di investimento ed accessori prestati dalle società del Gruppo e a valutare se la prestazione degli stessi sia suscettibile di entrare in conflitto con gli interessi del cliente.

Più precisamente, è stato seguito un approccio "congiunto", volto a stabilire non solo se la prestazione di uno o più servizi da parte di una società del Gruppo sia in conflitto con gli interessi del cliente, ma anche finalizzato a stabilire se la prestazione *contestuale* di un (o più di un) servizio da parte di società diverse del Gruppo possa determinare un conflitto di interesse.

6. SERVIZI OFFERTI E ATTIVITÀ SVOLTE DAL GRUPPO

Un numero significativo di situazioni in cui potrebbe presentarsi un conflitto di interesse discende dalla citata struttura polifunzionale del Gruppo.

La tabella seguente riassume i servizi di investimento, accessori e bancari prestati dal Gruppo tramite le società che allo stato attuale lo compongono, nonché altre circostanze dalle quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente:

Servizi/attività di investimento	<ul style="list-style-type: none"> - Ricezione e trasmissione di ordini; - Esecuzione di ordini per conto dei clienti; - Negoziazione per conto proprio; - Consulenza in materia di investimenti; - Assunzione a fermo di strumenti finanziari (ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile); - Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile; - Gestione individuale di portafogli.
Servizi accessori	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari; - Organizzazione e costituzione di consorzi di garanzia e di collocamento; - Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria; - Servizi di finanza aziendale alle imprese (<i>Advisory</i>).
Servizi di gestione collettiva del risparmio	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione di OICR.
Servizi/attività di natura bancaria	<ul style="list-style-type: none"> - Concessione di crediti; - Intestazione di mandati fiduciari; - Detenzione di partecipazioni in soggetti emittenti strumenti finanziari; - Detenzione di partecipazioni in soggetti non quotati mediante apporto di capitale azionario o sottoscrizione di titoli obbligazionari convertibili in azioni (<i>Private Equity</i>).
Altre situazioni rilevanti ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse	<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di fornitura con soggetti emittenti strumenti finanziari; - Soggetti Rilevanti che assumono posizioni apicali in soggetti emittenti strumenti finanziari; - Raccolta mediante emissione di obbligazioni proprie.

7. MACRO-TIPOLOGIE DI CONFLITTO DI INTERESSE

In via esemplificativa, sulla base della struttura del Gruppo e dei servizi/attività prestati dalla Capogruppo e dalle società che ne fanno parte, sono state identificate le principali macro-tipologie di conflitti di interesse, di seguito indicate.

▪ Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio

In questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Capogruppo, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

▪ Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi di investimento

In tale categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale le società facenti parte del Gruppo svolgono nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività di investimento diversi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui

un soggetto svolga il servizio di collocamento a fermo su strumenti finanziari e, contestualmente, il medesimo soggetto o un altro soggetto del Gruppo svolga il servizio di gestione di portafogli. Vi potrebbe essere l'interesse ad inserire nel portafoglio oggetto di gestione gli strumenti finanziari collocati a fermo da un altro soggetto del Gruppo, favorendo l'interesse di quest'ultimo a discapito dell'interesse del cliente.

▪ Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dal Gruppo

In questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari emessi (quali, ad esempio, OICR) dal Gruppo. L'intermediario potrebbe trarre profitto inserendo una quota non adeguata di propri prodotti all'interno dei portafogli di gestione.

▪ Conflitti di interesse connessi all'attività di ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria

In tale ambito sono da annoverarsi sia le situazioni nelle quali viene curata l'attività di finanza strutturata per imprese quotate, il cui titolo è soggetto a ricerca in materia di investimenti, sia le situazioni in cui la conoscenza delle indicazioni contenute nella ricerca prima della diffusione al pubblico potrebbero influenzare le strategie di investimento dell'intermediario a discapito del cliente (es. negoziazione per conto proprio).

▪ Conflitti di interesse connessi all'attività di *advisory* e, più in generale, all'accesso ad informazioni privilegiate

Ci si riferisce ai conflitti di interesse che potrebbero scaturire dalla prestazione dell'attività di *advisory*. La conoscenza di informazioni privilegiate in relazione all'attività svolta per conto di emittenti quotati o che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni potrebbe influenzare la prestazione di servizi di investimento quali la negoziazione in conto proprio, creando un profitto per l'intermediario e un potenziale danno a carico della clientela.

▪ Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione da parte di un intermediario del Gruppo di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali una società del Gruppo medesimo detiene una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi di investimento in modo tale da aumentare il valore della partecipazione detenuta, senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

▪ Conflitti di interesse di carattere organizzativo

Rientrano in tale ambito le situazioni in cui la partecipazione simultanea o consecutiva di un Soggetto Rilevante a servizi di investimento/accessori o attività di investimento distinti può nuocere agli interessi dei clienti o determinare un profitto per l'intermediario. Ad esempio, nel caso di una mancata segregazione di ruoli tra soggetto proponente una pratica di fido e soggetto deliberante, si potrebbe verificare la circostanza in cui un cliente può essere privilegiato rispetto ad altri.

8. MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gruppo si è dotato di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- b) separazione fisica e organizzativa tra le società del Gruppo che prestano il servizio di gestione di portafogli e le società del Gruppo che prestano i servizi di esecuzione, negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini, collocamento di strumenti finanziari, ricerca in materia di investimenti, consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria ovvero connessi all'emissione e al collocamento di strumenti finanziari;
- c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- f) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo alle aree di *business*, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
- g) misure finalizzate ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- h) procedure volte a garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;



Gruppo

Banca Leonardo

- i) politica retributiva improntata su principi di trasparenza e meccanismi operativi atti a garantire l'indipendenza tra attività potenzialmente in conflitto;
- j) divieto o limitazione dell'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- k) divieto o controllo della partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

L'efficacia delle misure di gestione dei conflitti di interesse illustrate in questo documento è oggetto di regolare controllo da parte della Capogruppo e delle società appartenenti al Gruppo e, qualora si evidenzino necessità di intervento, si provvederà ad effettuare le opportune modifiche alle summenzionate modalità di gestione dei conflitti di interesse.

8.1 REGOLE AGGIUNTIVE PER I CONFLITTI DI INTERESSE NELLA PRODUZIONE E DIVULGAZIONE DI RICERCHE IN MATERIE DI INVESTIMENTI.

All'interno del Gruppo è stata definita un'unità specifica (Ufficio Studi) preposta allo studio, realizzazione e diffusione di ricerche che forniscono, in maniera esplicita o implicita, strategie di investimento su emittenti quotati sul mercato italiano.

Il Gruppo garantisce la totale indipendenza ed autonomia dell'Ufficio Studi dalle altre aree funzionali della banca. A fronte del disposto normativo, il Gruppo ha posto in essere sistemi atti a garantire la separazione fisica ed informatica tra l'Ufficio Studi, le aree di *business* della banca e le altre società del Gruppo, definendo specifiche procedure relative alla diffusione delle ricerche.

Eventuali conflitti di interesse legati a tale attività sono comunque oggetto di specifica informativa all'interno della raccomandazione stessa.

9. CONFLITTI DI INTERESSE OGGETTO DI SPECIFICA DISCLOSURE

Qualora, previa valutazione da parte della Capogruppo, le misure di gestione adottate risultino inidonee ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente ne verrà informato, su un supporto duraturo, in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE UNA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DA GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE È CONSEGNATO AL CLIENTE. OGNIQUALVOLTA IL CLIENTE LO RICHIEDA, GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A. FORNIRÀ MAGGIORI DETTAGLI CIRCA LA POLITICA IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE.

Documento aggiornato al 15 gennaio 2009.